

SCHEMA TIPO DI PROTOCOLLO TRA REGIONE LOMBARDIA ED ENTI GESTORI DI "COMUNITA' EDUCATIVA GENITORI FIGLI", "ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA PER GENITORE E FIGLI" (DI CUI ALLA DGR 2857/2020), "CASE FAMIGLIA PROTETTE" (EX LEGGE N. 62/2011), PER L'ACCOGLIENZA EXTRACARCERARIA DI GENITORI DETENUTI CON FIGLI AL SEGUITO AI SENSI DELLA D.G.R. 1365 DEL 20/11/2023.

REGIONE LOMBARDIA CON SEDE IN PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1, MILANO, RAPPRESENTATO DA _____ IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INCLUSIONE SOCIALE, CONTRASTO ALLA POVERTA' E MARGINALITA' DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA'

E

L'ENTE GESTORE _____ CON SEDE LEGALE A _____ IN VIA _____, CODICE FISCALE _____, RAPPRESENTATO DA _____ IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTATE

VISTI

- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- il D.M., del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021 "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino";
- la d.g.r. 7606 del 23/12/2022 avente ad oggetto: "Accoglienza di genitori detenuti con figli al seguito in case-famiglie protette e/o in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino in attuazione del DM 15 settembre 2021";
- il d.d.s. n. 1948 del 13/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione della manifestazione di interesse rivolta agli enti gestori di "comunità educativa genitori figli", "alloggio per l'autonomia per genitore e figli" (di cui alla dgr 2857 /2020), "case famiglia protette" (ex legge n. 62/2011), per l'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito- d.g.r. 7606 del 23/12/2022";
- il d.d.s. n. 3319 del 09/03/2023 avente ad oggetto: "Approvazione esiti verifiche istanze presentate in risposta alla manifestazione di interesse rivolta agli enti gestori di "comunità educativa genitori figli", "alloggio per l'autonomia per genitore e figli" (di cui alla dgr 2857 /2020), "case famiglia protette" (ex legge n. 62/2011), per l'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito- d.g.r. 7606 del 23/12/2022";
- la d.g.r. n. 1365 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "Approvazione dell'accordo di partenariato tra Regione Lombardia, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, Ufficio interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna per la Lombardia, Centro Giustizia Minorile e di Comunità per la Lombardia e Anci Lombardia, per la gestione del fondo per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in strutture extra-carcerarie di cui al decreto del ministero della giustizia del 15 settembre 2021".

- Il d.d.s. n. _____ del ___/___/_____ avente ad oggetto: "Manifestazione di interesse rivolta agli enti gestori di "comunità educativa genitori figli", "alloggio per l'autonomia per genitore e figli" (di cui alla dgr 2857/2020), "case-famiglia protette" (ex legge n. 62/2011), finalizzata all'aggiornamento dell'elenco delle strutture idonee all'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito approvato con d.d.s. n. 3319 del 9/03/2023 - d.g.r. 1365 del 20/11/2023";

VISTO

il d.d.s. n. _____ del ___/___/_____ nel quale si è provveduto ad approvare e aggiornare l'elenco delle strutture disponibili all'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti/e con figli a seguito e, in particolare, tra quelle a disposizione dell'ente gestore:

[Indicare per ogni struttura:

- *il nome della struttura*
- *l'indirizzo*
- *il numero di nuclei accoglibili]*

PREMESSO INOLTRE CHE

REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

facendo seguito alla DGR n. 1365/2023, ha provveduto in data 16 gennaio 2024 a sottoscrivere con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione penale esterna per la Lombardia, il Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità per la Regione Lombardia e Anci Lombardia l'Accordo di Partenariato per la gestione del Fondo destinato all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in strutture extra-carcerarie;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il protocollo prevede la realizzazione di percorsi di accoglienza di genitori detenuti con figli al seguito e percorsi socioeducativi-riabilitativi di sostegno all'inclusione sociale, presso le strutture adibite a "Comunità educativa genitori figli", "Alloggio per l'autonomia per genitori e figli", secondo quanto disposto dalla d.g.r. 2857 del 18/02/2020, e "Case-famiglia protette" con le caratteristiche previste dall'art. 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62.

ART. 2 IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia si impegna a:

1. verificare e autorizzare in relazione alle risorse economiche disponibili le richieste di inserimento in comunità o di proroga presentate dagli enti della giustizia contestualmente all'ottenimento della disponibilità alloggiativa di uno degli enti del terzo settore presenti nella manifestazione;

2. a seguito di opportuna rendicontazione e previa verifica della regolarità delle attività svolte, impegnare e liquidare la spesa sostenuta con cadenza semestrale e corrispondere la cifra onnicomprensiva di 55,00€ pro capite per die in favore dell'ente gestore;
3. acquisire e valutare le eventuali variazioni;
4. assicurare il coordinamento dell'iniziativa con gli altri progetti attivati, anche nell'ambito del Fondo Sociale Europeo e dei finanziamenti di Cassa delle Ammende;
5. interloquire con il Ministero della Giustizia in merito all'avanzamento dell'iniziativa e alla gestione delle risorse disponibili.

ART. 3 IMPEGNI DELL'ENTE GESTORE

L'ente gestore _____ si impegna a:

1. Rispondere prontamente alla richiesta avanzata dagli enti della giustizia circa la disponibilità all'accoglienza del nucleo segnalato.
2. Accogliere il genitore con figlio/i al seguito inviato dai Servizi della giustizia fornendo loro i servizi e le prestazioni per il soddisfacimento dei bisogni primari, garantendo in particolare:
 - un'alimentazione adeguata per qualità e quantità, nel rispetto di particolari esigenze alimentari dettate sia da bisogni sanitari che da appartenenza a culture specifiche;
 - vestiario personale adeguato e dignitoso;
 - fornitura dei beni necessari al bambino e al genitore per la gestione della vita quotidiana (pannolini, oggetti utili all'accudimento del bambino, farmaci...);
3. Realizzare interventi educativi e progettualità integrate che favoriscano la fase evolutiva del minore in accordo con i servizi sociali del comune di residenza;
4. Disporre e attuare il Progetto Educativo Individualizzato (PEI). Tale documento deve essere condiviso e sottoscritto dall'ente gestore dell'accoglienza, dal genitore, dall'ente della giustizia che lo ha in carico e dal servizio sociale comunale e declina gli obiettivi educativi del percorso di inserimento sociale del genitore e dei figli al seguito. Il PEI definisce le finalità dell'inserimento in struttura, gli interventi di inclusione proposti, le regole della convivenza, le modalità di verifica e di monitoraggio degli obiettivi individuati.
5. Garantire la presenza di personale idoneo e qualificato, garantendo la presenza di un operatore per almeno 16 ore a settimana e la reperibilità per le restanti ore della settimana. Qualora più alloggi siano presenti nella medesima struttura abitativa, sarà possibile valorizzare le ore dell'operatore per attività in comune tra i vari alloggi senza inficiare il rispetto degli impegni presenti nel documento. Viene richiesto un impegno particolare da parte dell'ente gestore nella prima fase di accoglienza. Durante questo periodo si deve favorire l'inserimento del genitore e del bambino nella rete di servizi sociali, educativi, sanitari del territorio di riferimento della comunità;
6. In affiancamento al personale di cui al punto 5, deve essere assicurata la presenza di una figura di psicoterapeuta e/o psicologo che garantisca incontri individuali regolari con il genitore accolto presso la comunità. Tali incontri hanno lo scopo di raccogliere il vissuto emotivo del genitore, supportarlo nella fase di inserimento e

- permanenza in struttura, rinforzarlo nel ruolo genitoriale e, in accordo con l'operatore di cui al punto 5, favorire il suo inserimento nella rete dei servizi territoriali;
7. Garantire l'istruzione scolastica del minore presso scuole pubbliche o legalmente riconosciute, assicurando anche la necessaria assistenza per la partecipazione alle attività extra obbligo scolastico;
 8. Assicurare interventi opportuni e contingenti in caso di malattia degli ospiti presenti in struttura;
 9. Utilizzare il Servizio Sanitario Nazionale (o altre strutture sanitarie) per le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e specialistiche garantendo l'accompagnamento del genitore e del bambino presso le strutture e/o i Servizi specialistici del territorio;
 10. Garantire la cura e l'accompagnamento della relazione genitore/figlio e l'affiancamento necessario a rafforzare la genitorialità. Si dovranno porre in primo piano le esigenze dello sviluppo psico-fisico del minore e la costruzione di una adeguata relazione mamma/genitore-bambino, sostenendo l'autonomia personale e la capacità genitoriale;
 11. Promuovere presso il genitore accolto disoccupato attività formative e di orientamento al lavoro al fine di agevolarne il reinserimento sociale;
 12. Supportare il genitore nell'orientamento e nell'accesso ai servizi sociali, dell'esecuzione penale, sanitari, formativi e di mediazione al lavoro. Compito centrale dell'ente gestore sarà quello di costruire una rete di relazioni con gli enti e gli operatori coinvolti nel percorso di inclusione sociale della diade;
 13. Accompagnamento nella gestione di pratiche burocratiche e nell'accesso a sostegni legali, per affrontare le eventuali necessità legate alla propria posizione sul territorio italiano;
 14. Consentire l'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale del genitore conformemente a quanto stabilito dai principi costituzionali e dalle disposizioni di legge, ivi compresi i controlli da parte delle Forze dell'Ordine. I referenti delle strutture, pertanto, sono tenuti a comunicare all'UEPE ogni circostanza che richieda uno specifico intervento, in particolare andranno rappresentate le esigenze che richiedono una modifica delle prescrizioni imposte, per l'invio alla valutazione della competente autorità giudiziaria. Parimenti dovranno essere tempestivamente comunicate tutte le circostanze da cui si possa rilevare un comportamento inadeguato del soggetto, per l'attivazione di tutti gli interventi necessari. Qualora necessario, in relazione alla specifica situazione, dovranno essere informate anche le Forze dell'Ordine competenti per i dovuti controlli;
 15. Partecipare e favorire momenti di valutazione e verifica tra i servizi coinvolti per il monitoraggio dell'inserimento e del percorso di inclusione sociale;
 16. Stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio a copertura dei seguenti rischi: - infortuni subiti dai minori sia all'interno che all'esterno della struttura; - danni arrecati dai minori al personale educativo, ai volontari nonché ad altri minori o a terzi, all'interno e all'esterno della struttura durante l'espletamento delle attività oggetto del presente protocollo; - danni arrecati dai minori a beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore. L'Ente Gestore provvederà altresì ad assicurare gli eventuali volontari, anche civili, che collaborano presso la stessa.

17. Rendicontare trimestralmente a Regione Lombardia, previo visto dell'ente della giustizia che ha in carico il genitore, il periodo di permanenza del nucleo all'interno della struttura ospitante dando indicazione di: codice identificativo univoco per ogni persona inserita, data e titolo giudiziale del loro ingresso nelle medesime strutture, data dell'eventuale uscita da esse con indicazione del numero di giorni in cui ciascun minore è stato ospitato unitamente ad una relazione sull'andamento e sulle azioni intraprese nel trimestre nel percorso di reinserimento sociale del genitore e dei figli.

ART. 4 MODALITA' DI RIMBORSO DELL' ACCOGLIENZA

Ogni tre mesi, l'ente gestore invia a Regione il rendiconto delle accoglienze effettuate nel trimestre precedente, regolarmente vistato dall'ente della giustizia che ha in carico il nucleo familiare.

Il rimborso è riconosciuto a partire dal giorno di avvio dell'accoglienza a seguito delle autorizzazioni come previsto nell'Accordo di Partenariato per la gestione del Fondo destinato all'accoglienza di genitori detenuti con figli al seguito in strutture extra-carcerarie di cui alla d.g.r. n. 1365 del 20/11/2023.

A seguito di opportuna rendicontazione e previa verifica della regolarità delle attività svolte, con cadenza semestrale Regione Lombardia provvede a rimborsare all'ente gestore la cifra onnicomprensiva di euro 55,00 pro capite per ogni giorno di accoglienza effettuato.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico con spese e/o costi connessi a carico del beneficiario, su Conto Corrente segnalato dallo stesso.

Il rimborso avviene comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'ente dovrà presentare una dichiarazione in merito all'assoggettabilità o meno all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 60.

Art. 5 – RESPONSABILITA'

L'Ente Gestore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento del servizio e delle specifiche attività oggetto del presente protocollo. È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Ente Gestore di mantenere l'Amministrazione Regionale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6 DURATA

Il presente protocollo ha validità dalla data sottoscrizione e la sua durata non può eccedere la data di scadenza dell'Accordo di Partenariato di cui alla d.g.r. 1365/2023, fissata al 15 gennaio 2027, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 7 CONTROVERSIE

L'ente gestore _____ si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire e rimuovere ogni possibile conflitto di interessi che impatti sull'imparzialità e

l'obiettività del presente protocollo. Tale eventualità dovrà essere tempestivamente comunicata a Regione Lombardia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo si indica quale Foro competente esclusivo quello di Milano.

ART. 8 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati contenuti nel presente protocollo, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, verranno trattati in conformità al vigente decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. L' informativa allegata è conforme al disposto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della stessa.

Art. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ente gestore _____ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Tutti i pagamenti realizzati devono essere effettuati sul conto corrente o conto di tesoreria identificato come segue:

- Coordinate IBAN
- Intestatario del Conto
- CF e partita iva
- Soggetti delegati ad operare sul conto

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei conti correnti dedicati alle attività di progetto, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione potrà essere risolta.

ART. 10 RINVIO

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti dall'Accordo di Partenariato per la gestione del Fondo destinato all'accoglienza di genitori detenuti con figli al seguito in strutture extra-carcerarie di cui alla d.g.r. n. 1365 del 20/11/2023 e al D.M. del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 "Ripartizioni tra le Regioni del Fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino".

Per Regione Lombardia _____

Per l'Ente _____